



COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA
Provincia di Lodi

REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE
PIANO DI PROMOZIONE
E GESTIONE DEL
VERDE



APPROVATO CON DELIBERA C.C.N° 36 DEL
20.06.1996

INDICE

PARTE PRIMA - GENERALITA'

- ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 2 - OBIETTIVI DEL PIANO
ART. 3 - APPLICAZIONE E CONTROLLO

PARTE SECONDA - NORME DI ZONA

- ART. 4 - VERDE PUBBLICO: INDIVIDUAZIONE DI AMBITI
ART. 5 - VERDE URBANO PRIVATO
ART. 6 - VERDE AGRICOLO
ART. 7 - AMBITI AGRICOLI DI VALORIZZAZIONE E TUTELA

PARTE TERZA - NORME GESTIONALI PER IL VERDE PUBBLICO

- ART. 8 - NUOVE REALIZZAZIONI
ART. 9 - MANUTENZIONE DEL VERDE ESISTENTE

PARTE QUARTA - REGOLAMENTO DEL VERDE

- ART. 10 - TUTELA DEGLI ALBERI
ART. 11 - SOSTITUZIONI
ART. 12 - SCELTA DELLE ESSENZE
 Tabella A
 Tabella B
ART. 13 - DISPOSIZIONE DEL VERDE
ART. 14 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI
ART. 15 - NORME FITOSANITARIE

PARTE PRIMA - GENERALITA'

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alle aree di verde pubblico ed al patrimonio arboreo di tutto il territorio Comunale, sia esistente che di nuova formazione.

Non sono oggetto del presente regolamento le colture arboree e gli alberi da frutta.

Le disposizioni seguenti sono integrative, per il territorio Comunale, a quanto già previsto dalla legislazione vigente in materia di tutela del verde.

ART. 2
OBIETTIVI DEL PIANO

Il Piano di Promozione e Gestione del Verde si pone i seguenti obiettivi principali:

- guidare con una strategia unificante tutti gli interventi di realizzazione. Riqualificazione e gestione degli impianti a verde, per ottimizzare i risultati sia paesaggistico ambientali che tecnico-realizzativi;
- assicurare un adeguato standard di qualità al patrimonio vegetale;
- migliorare le condizioni paesaggistico-ambientali del territorio attraverso la formazione di un sistema verde il più possibile continuo ed il potenziamento del patrimonio vegetale;
- diffondere l'uso didattico e ricreativo del verde.

ART. 3
APPLICAZIONE E CONTROLLO

Le azioni per l'applicazione del presente Regolamento, nonché le autorizzazioni o le prescrizioni particolari, previste dal presente Regolamento, sono demandate al Sindaco, che si avvarrà dell'Ufficio Tecnico per le valutazioni ed elaborazioni tecniche.

I controlli per l'applicazione del presente Piano, nonché i controlli delle opere che riguardano il verde sono demandate all'Ufficio Tecnico Comunale, eventualmente supportato da specialisti in relazione ai diversi casi che devono essere affrontati.

L'affidamento di lavori di realizzazione e manutenzione del verde pubblico sarà ogni volta normato da un dettagliato capitolato speciale di appalto, rispondente alle prescrizioni del presente Regolamento.

PARTE SECONDA - NORME DI ZONA

ART. 4
VERDE PUBBLICO: INDIVIDUAZIONE DI AMBITI

Il sistema del verde urbano pubblico comprende le aree individuate come standard dal P.R.G. vigente, i parchi ed i giardini pubblici.

ART. 5
VERDE URBANO PRIVATO

Nei comparti di espansione o riqualificazione edilizia, compatibilmente con le altre esigenze progettuali, le aree destinate al verde saranno concentrate lungo le strade, rendendo così disponibile uno spazio sufficiente per la realizzazione di buone alberature, secondo le disposizioni del successivo art. 13.

Per la scelta delle essenze, in assenza di progetti tematici e specifici, sono da impiegare le specie naturali od ornamentali già acclimatate e diffuse nella zona, utilizzando l'elenco riportato all'art. 12 in assonanza con eventuali ambiti di verde tematico circostanti. In tutti gli ambiti di verde privato valgono espressamente le norme della successiva parte quarta "Regolamento del Verde", nonché gli indici di dotazione arborea previsti dal P.R.G. vigente per le diverse zone territoriali omogenee.

ART. 6
VERDE AGRICOLO

Le zone agricole sono dedicate, oltre che alla regolare coltivazione dei suoli, alla tutela e alla ricostruzione degli elementi vegetazionali che accompagnano il paesaggio agrario tradizionale, con priorità per i corsi d'acqua, le strade, i percorsi campestri, i confini poderali, le scarpate ed altri elementi morfologici del terreno.

La dotazione arborea, in relazione alla superficie aziendale, deve rispettare i seguenti obiettivi minimi:

- nella fascia fluviale un elemento virtuale ogni 1500 mq. (6-7 elementi/ha)
- nelle altre zone agricole un elemento virtuale ogni 2500 mq. (4 elementi/ha).

Per elemento virtuale si intende una quercia faria (*Quercus robur*), cui si equivalgono due alberi di tutte le altre specie autoctone (comprese nell'art. 12 tabella A); una siepe mista costituita da almeno tre specie di arbusti e due di alberi corrisponde a cinque elementi virtuali ogni 10 metri di lunghezza. La dotazione minima può essere ridotta del 30% o del 20% qualora almeno il 10% della superficie agricola aziendale sia occupata rispettivamente da prato stabile o prato a rotazione. La piantumazione deve essere realizzata con elementi vegetazionali di specie diverse tra loro, in modo da incrementare la varietà ambientale del territorio. In tutte le zone agricole valgono espressamente le norme della successiva parte quarta "Regolamento del Verde". In particolare: il taglio della vegetazione, ad eccezione delle colture arboree e delle normali pratiche agricole, deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale (vedi art. 10) ed è subordinato alla ripiantumazione, in sito o in località sostitutiva (art. 11).

ART. 7

AMBITI AGRICOLI DI VALORIZZAZIONE E TUTELA

L'analisi del territorio agricolo ha rilevato alcuni ambiti di interesse, attuale o potenziale: alcune macchie boscate, l'ambito di Cascina Pezzolo, Mascarina, Malguzzana, Bonora, Fissiraga, Brazzalengo, il Cavo Sillaro. Questi ambienti, che arricchiscono la pianura agricola di elementi paesaggistici e vegetazionali di pregio, sono da tutelare, riqualificare e valorizzare. Ogni proprietario o avente diritto è tenuto a conservare in buono stato di qualità questi ambiti, che non devono essere distrutti, danneggiati o modificati in modo sostanziale. Per il Cavo Sillaro è da avviare un programma di riqualificazione, finalizzato a ricostruire le fasce arboree che tradizionalmente accompagnano i corpi idrici.

PARTE TERZA - NORME GESTIONALI PER IL VERDE PUBBLICO

ART. 8

NUOVE REALIZZAZIONI

Il criterio da porre alla base di qualsiasi intervento sul verde pubblico è il rispetto, nei limiti del possibile, delle esigenze fisiologiche delle piante: Le condizioni basilari da rispettare e da evidenziare nei capitolati speciali di appalto sono le seguenti:

Materiale vegetale

Devono essere impiegate piante sane, che possono sopportare bene il trapianto e affrancarsi velocemente; ciò significa esemplari privi di malattie e strutturalmente ben formati, con branche prive di difetti ben inserite nel fusto principale, ed apparato radicale ben sviluppato.

Il capitolato relativo alle opere di costruzione del verde deve specificare in dettaglio i requisiti qualitativi richiesti per la fornitura di piante, riferibili alle seguenti caratteristiche: individuazione precisa di specie, varietà o cultivar, circonferenza del tronco a 1 metro dal suolo, altezza complessiva, descrizione della chioma, del fusto e dell'apparato radicale.

Condizioni di impianto

Alla pianta va riservato sufficiente spazio vitale, sia per la chioma che per l'apparato radicale. La buca di interro dovrà essere di dimensione tali che l'apparato radicale possa essere inserito senza piegamenti, opportunamente drenata, specialmente in corrispondenza di zone fortemente costipate.

Il reinterro dovrà essere fatto con terreno di cui va migliorata la struttura, con eliminazione delle infestanti, di sassi e con l'aggiunta di terriccio o torba neutra e di concime minerale terziario.

Il capitolato relativo alle opere di costruzione del verde deve specificare in dettaglio le modalità di messa a dimora, riferibili a: buca e condizioni del terreno, sostegni, prime cure, garanzia e sostituzione degli esemplari non attecchiti.

ART. 9

MANUTENZIONE DEL VERDE ESISTENTE

In tutte le zone a verde pubblico esistenti devono essere previste le regolari opere di **manutenzione ordinaria**, comprendenti: concimazioni, interventi agronomici, difesa fitosanitaria, irrigazione e taglio dei tappeti erbosi.

La potatura è compresa fra le opere di manutenzione ordinaria relativamente agli interventi su branche strutturalmente deboli oppure malate o morenti, con scopi preventivi.

Qualsiasi intervento, al di fuori di quelli sopra citati, è da considerarsi straordinario.

Tali interventi di **manutenzione straordinaria** devono essere programmati e realizzati da tecnici specialisti e devono, in ogni caso, limitare al massimo l'asportazione di materiale vegetale.

Le modalità di intervento devono essere specificate in un apposito capitolato.

Fra questi interventi sono da comprendere: potature di contenimento, mantenimento e riforma, di risanamento e diradamenti.

In questi casi l'asportazione di vegetazione non dovrebbe superare il 30% del totale, in quanto quote maggiori procurano situazioni di stress per l'apparato radicale.

Nei casi in cui la potatura drastica si rende necessaria per l'ingombro delle chiome degli alberi rispetto a strade ed edifici, o per pericolosità di piante instabili si adotteranno di volta in volta soluzioni di compromesso rispetto ai principi indicati (es. Interventi leggeri e ripetuti, che mantengano la pianta in forma obbligata con sviluppo contenuto).

PARTE QUARTA - REGOLAMENTO DEL VERDE

ART. 10

TUTELA DEGLI ALBERI

Il patrimonio arboreo Comunale è tutelato come elemento ambientale e paesaggistico protetto.

Ogni proprietario, o qualsiasi avente diritto, ha l'obbligo di mantenere e curare il patrimonio arboreo, rimuovendo le eventuali cause di danno ed effettuando, a regola d'arte, gli interventi di abituale manutenzione e conservazione.

Sono oggetto di protezione particolare gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 80 cm., misurata a 1 m. Dal suolo.

Tali alberi possono essere soppressi solo per motivate ragioni e dopo il benessere dell'Amministrazione Comunale.

Il taglio degli alberi ed ogni intervento di manutenzione straordinaria del verde (vedi definizioni di cui all'art. 9), ad eccezione delle colture arboree e delle normali pratiche agricole, che interessi:

- superfici alberate superiori a 1000 mq.;
- più di cinque alberi contemporaneamente
- anche un solo albero di tutela particolare

deve essere comunicato in forma scritta al Comune, specificando il tipo di intervento ed i tempi previsti.

E' facoltà del Comune, previo sopralluogo di verifica di un tecnico competente, dettare prescrizioni particolari, qualora sussistano esigenze di particolare tutela.

ART. 11 SOSTITUZIONI

In tutto il territorio Comunale le alberature che vengono soppresse devono essere sostituite, compatibilmente con l'esistenza di condizioni idonee per lo sviluppo delle piante e in assenza di prevalenti interessi pubblici.

Per le sostituzioni valgono le seguenti norme, integrate dal successivo art. 12:

- la sostituzione si ritiene soddisfatta se, dopo due anni dall'inizio del periodo vegetativo successivo all'impianto, l'esemplare è cresciuto;
- come sostituzione, su richiesta del Comune, può essere effettuato anche un trapianto;
- la sostituzione può essere effettuata sia in sito che in un'area equivalente in disponibilità;
- si deve rinunciare a piantagioni di sostituzione in aree che facciano prevedere, a breve periodo, una nuova richiesta di eliminazione;
- la sostituzione di alberi deve essere effettuata con esemplari di almeno 12-14 cm. Di diametro.

ART. 12 SCELTA DELLE ESSENZE

In **ambito agricolo** la scelta delle essenze deve privilegiare gli obiettivi di armonico inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale, impiegando specie autoctone.

La scelta può essere effettuata fra le essenze comprese nella tabella A.

In **ambito urbano**, in assenza di precisi indirizzi tematici di progettazione del verde, la scelta deve essere indirizzata verso le essenze, naturali o ornamentali, già acclimatate e selezionate naturalmente nella zona: Nella tabella B sono indicate le specie idonee per il territorio di Pieve Fissiraga, oltre a quelle nella tabella A.

TABELLA A

SPECIE AUTOCTONE O NATURALIZZATE, NON INFESTANTI, IDONEE PER IL TERRITORIO DI PIEVE FISSIRAGA

ALBERI

ACER CAMPESTRE	ACERO CAMPESTRE
ALNUS GLUTINOSA	ONTANO NERO
CARPINUS BETULUS	CARPINO BIANCO
CELTIS AUSTRALIS	BAGOLARO
CORNUS MAS	CORNIOLA
FRANGULA ALNUS	FRANGOLA
FRAXINUS EXCELSIOR	FRASSINO
JUGLANS REGIA	NOCE
MALUS SYLVESTRIS	MELO SELVATICO
MORUS ALBA	GELSO BIANCO
MORUS NIGRA	GELSO NERO
PLATANUS HYBRIDA	PLATANO
POPULUS ALBA	PIOPPO BIANCO
POPULUS CANESCENS	PIOPPO GRIGIO
POPULUS NIGRA	PIOPPO NERO
POPULUS NIGRA ITALICA	PIOPPOCIPRESSINO
POPULUS TREMULA	PIOPPO TREMOLO
PRUNUS AVIUM	CILIEGIO SELVATICO
PRUNUS CERASIFERA	MIRABOLANO
PRUNUS CERANUS	AMARENO
QUERCUS ROBUR	QUERCIA FARNIA

SALIX ALBA
SALIX ALBA VITELLINA
SALIX FRAGILUS
TILIA CORDATA
ULMUS MINOR

SALICE BIANCO
SALICE DORATO
SALICE FRAGILE
TIGLIO RICCIO
OLMO CAMPESTRE

ARBUSTI

BERBERIS VULGARIS	CRESPINO
BUDDLEJIA DAVIDII	BUDDLEIA
CORYLUS AVELLANA	NOCCIOLO
CORNUS SANGUINEA	SANGUINELLO
CRATAEGUS MONOGYNA	BIANCOSPINO
EUONYMUS EUROPAEUS	FUSAGGINE
LIGUSTRUM VULGARE	LIGUSTRO
PRUNUS SPINOSA	PRUGNOLO
RHAMAMNUS CATHARTICUS	SPINCERVINO
SALIX CAPREA	SALICONE
SALIX CINEREA	SALICE CINEREO
SALIX VIMINALIS	SALICE DA VIMINI
SAMBUCUS NIGRA	SAMBUCO
SYRINGA VULGARIS	LILLA'
VIBURNUM LANTANA	LANTANA
VIBURNUMOPULUS	PALLON DI MAGGIO

TABELLA B

SPECIE CONSIGLIATE TRA LE ORNAMENTALI O ACCLIMATATE PER L'AMBIENTE URBANO DI PIEVE FISSIRAGA

ALBERI

CER PALMATUM	ACERO GIAPPONESE
ACER PLATANOIDES	ACERO RICCIO
ACER PSEUDOPLATANUS	ACERO DI MONTE
ACER SACCHARINUM	ACERO SACCARINO
AESCLUS HIPPOCASTANUM	IPPOCASTANO
ALBIZZIA JULIBRISSIN	ALBIZZIA
BETULA PENDULA	BETULLA
BRUSSONETIA POPYRIFERA	GELSO DA CARTA
CARYA OVATA	HICKORY
CATALPA BIGNONIOIDES	CATALPA
CEDRUS ATLANTICA	CEDRO DELL'ATLANTE
CEDRUS DEODARA	CEDRO DEODARA
CEDRUS LIBANI	CEDRO DEL LIBANO
CIRCIS SILIQUASTRUM	ALBERO DI GIUDA
CRYPTOMERIA JAPONICA	CIPRESSO DEL GIAPPONE
FAGUS SYLVATICA	FAGGIO
FRAXINUS ORNUS	ORNIELLO
GINKGO BILOBA	GINKO
GLEDITSCHIA TRIACHANTOS	SPINO DI CRISTO
ILEX AQUIFOLIUM	AGRIFOGLIO
JUGLANS NIGRA	NOCE NERO
KOELREUTERIA PANICULATA	KOELREUTERIA
LAGESTROEMIA INDICA	LAGESTROEMIA
LARIX DECIDUA	LIGUSTRO LUCIDO
LIQUIDAMBAR STYRACIFULA	LIQUIDAMBAR
LIRIODENDRON TULIPIFERA	ALBERO DEI TULIPANI
MACLURA POMIFERA	MACLURA
MAGNOLIA SPP.	MAGNOLIA
OSTRYA CARPINIFOLIA	CARPINELLO
PAULOWNIA TORMENTOSA	PAULONIA
PICEA ABIES	ABETE ROSSO
PICEA GLAUCA	ABETE BIANCO AMERICANO
PICEA AMORIKA	ABETE BALKANICO
PUNUS NIGRA	PINO NERO
PUNUS STROBUS	PINO STROBO
PINUS SYLVESTRIS	PINO SILVESTRE
PLATANUS HYBRIDA	PLATANO
PRUNUS CERASIFERA	MIRABOLANO
PRUNUS SERRULATA	CILIEGIO GIAPPONESE
PRUNUS GRANATUM	MELOGRANO
QUERCUS CERRIS	CERRO
QUERCUS ILEX	LECCIO
QUERCUS PETRAEA	ROVERE
QUERCUS PUBESCENS	ROVERELLA
QUERCUS RUBRA	QUERCIA ROSSA
SEQUOIA SEMPERVIRENS	SEQUOIA

SEQUIADENDRON GIGANTEUM	SEQUOIA	DELLA
CALIFORNIA		
SOPHORA JAPONICA	SOFORA	
SORBUS SPP.	SORBO	
TAMARIX SPP.	TAMERICE	
TAXODIUM DISTICHUM	CIPRESSO CALVO	
TAXUS BACCATA	TASSO	
THUJA OCCIDENTALIS	TUIA	
THUJA ORIENTALIS	TUIA CINESE	
TILIA SPP.	TIGLIO	
ULMUS SPP.	OLMO	
ZELKOWA CARPINIFOLIA	ZELKOVA	

ARBUSTI

AUCUBA JAPONICA	AUCUBA
BUXUS SEMPERVIRENS	BOSSO
CAMELLIA SPP.	CAMELIA
CHANOMELES JAPONICA	COTOGNO DA FIORE
CLERODENDROM TRICHOTOMUM	CLERODENDRO
CORNUS SPP.	CORNIOLIO
COTINUS COGGYGRIA	SCOTANO
DAPHNE MEZERUM	FIORDISTECCO
DEUTZIA SPP.	DEUTZIA
EUONYMUS SPP.	EUNOMIO
FORSYTHIA INTERMEDIA	FORSIZIA
HAMAMELIS SPP.	AMAMELIDE
HIBISCUS SYRIACUS	IBISCO
HYDRANGEA SPP.	ORTENSIA
JASMINUM SPP.	GELSOMINO
JUNIPERUS COMMUNIS	GINEPRO
KERRIA JAPONICA	CHERRIA
LUBURNUM ANAGYROIDES	MAGGIOCIONDOLO
LONICERA CAPRIFOLIUM	COPRIFOGLIO
MAGNOLIA SPP.	MAGNOLIA
MESPILUS GERMANICA	NESPOLO
PAEONIA SPP.	PEONIA
PHILADELPHUS CORONARIUS	FILADELFO
PINUS MUGO	PINO MUGO
PRUNUS LAUROCERASUS	LAUROCERASO
PYRACANTHA COCCINEA	AGAZZINO
RHODODENDRON SPP.	RODODENDRI E AZALEE
RHUS TYPHINA	SOMMACCO
SPIREA SPP.	SPIREA
VIBURNUM SPP.	VIBURNO
WEIGELA SPP.	VEIGELA
WISTERIA SPP.	GLICINE

ART. 13 DISPOSIZIONE DEL VERDE

Le alberature in parchi e giardini devono rispettare le seguenti distanze dal confine:

- 3 metri per alberi di alto fusto a forte crescita;
- 1,5 metri per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a 3 metri, si diffonde in rami.
- 0,5 metri per gli arbusti, cespugli, siepi vive, e le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, castagno, o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o della linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

La distanza fra ogni esemplare deve tenere conto della dimensione della chioma a maturità, evitando

che la zona di sovrapposizione superi 1/3° dell'intera estensione.

Nelle **alberature stradali** devono essere garantite le seguenti distanze minime (calcolare dall'asse dell'alberatura):

- 6 m. dall'allineamento degli edifici;
- 1,5 m. Dal ciglio del marciapiede;
- 10 m. Dagli incroci stradali.

La distanza tra pianta e pianta deve essere compresa fra 6m. e 12 m., in dipendenza della specie e della grandezza della chioma degli esemplari adulti, ed in relazione al tipo di illuminazione stradale.

Sono ammesse distanze inferiori nel caso di specie a ridotto sviluppo o a forma fastigiata della chioma.

Alla base delle essenze collocate in aree pavimentate deve essere mantenuta una superficie permeabile di almeno 1,5 x 1,5 m., eventualmente perimetrata da cordoli, e comunque protetta dal calpestio, per consentire gli indispensabili scambi gassosi ed idrici tra radici, terreno ed ambiente.

La disposizione delle alberature in filare lungo i corpi idrici deve garantire la possibilità di manutenzione dell'alveo con mezzi meccanici almeno lungo una delle ripe, senza danneggiare le piante.

ART. 14 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso presente e la destinazione futura, devono essere conservati costantemente liberi da sterpaglie, rovi, impaludamenti ed inquinamenti dai proprietari ovvero da coloro che ne hanno la disponibilità.

A tal fine essi devono provvederli dei necessari canali di scolo od altre opere idonee che devono essere mantenute in buono stato di efficienza.

Abituale e costante dovrà essere il taglio e la regolazione dell'erba.

ART. 15 NORME FITOSANITARIE

Profilassi delle malattie letali.

L'abbattimento di piante affette da malattie letale deve avvenire durante periodi asciutti e/o freddi (inverno o estate); deve essere evitata la diffusione di segatura derivata dal taglio e deve essere sospeso il traffico limitrofo durante l'operazione.

Il materiale di risulta deve essere allontanato ed immediatamente eliminato tramite incenerimento.

Le ceppaie degli alberi abbattuti devono essere asportate ed il terreno sostituito con coltivo sano.

Il focolaio di infezione dovrà essere controllato mensilmente allo scopo di impedirne tempestivamente la diffusione.

Profilassi delle malattie alle chiome.

I trattamenti per le malattie che colpiscono le chiome devono essere tempestivi e devono garantire tutte le cautele indispensabili ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie per l'uso di fitofarmaci.

La preferenza andrà sempre data a prodotti a bassa tossicità e ai metodi di lotta biologica, per garantire la salute dei cittadini e dell'ambiente.